



COMUNE DI FLORIDIA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

IV Settore

-Ufficio Protezione Civile-

PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI

Ordinanza del Commissario Straordinario n. *15* del 15 MAG. 2020

IL COMMISSARIO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n° 225 e s.m.i. ;

PREMESSO che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

ACCERTATO che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n° 773;

Viste le Leggi regionali n° 16 del 06.04.1996 e n° 14 del 31.08.1998;

Vista la Legge 21.11.2000 n° 353 " Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.L.vo n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica ;

Visto il titolo III del D.Lvo n°139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art. 255 del D.L. vo 03.04.2006 n. 152 “ Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto l'art. 13 del DL vo 03/12/2010 n. 205;

Visti gli art. 449,650 e 652 del Codice Penale;

Vista l' ordinanza sindacale n. 9 del 02/05/2014 riguardanti la pulizia di vie e lotti non edificabili ed abbandonati situati nel centro urbano.

ORDINA

Art. 1

Durante il periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 30 Settembre 2020 è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali ricadenti sul territorio Comunale, di:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, *dovranno provvedere* ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 15 Giugno 2020, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di Questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

Art. 3

Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00;

Art. 4

Chiunque debba accendere il fuoco, fatta eccezione per i residui vegetali in genere (foglie, felci, potatura, ecc.) in quanto classificati, ai sensi del D. Lgs 3/12/2010 n. 205 e s.m.i., come rifiuti speciali e come tali quindi trattati, per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato;

Art. 5

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00;

Art. 6

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

Art. 7

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

SANZIONI

- 1) nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro **169,00 ad € 679,00**, determinata ai sensi dell'art.29 del codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D L.v. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;
- 2) nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di **euro 103,00**, ad un massimo di **€ 258,00**;
- 3) nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal **15 Giugno al 30 Settembre 2020**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art.10 della Legge n. 353 del 21.11.2000.

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

RICORDA

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- **Comando Provinciale Vigili del Fuoco** tel. **115**
- **Corpo Forestale** tel. **1515**
- **Comando Polizia Municipale** tel. **0931 920 304**
- **Arma Carabinieri** tel. **112**
- **Questura** tel. **113**
- **Responsabile Protezione Civile** tel. **335 656 7284**

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune; **affissa mediante manifesti** e resa pubblica su tutto il territorio comunale; inserita nel sito ufficiale del Comune <http://www.comune.floridia.sr.it>

Le forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Siracusa, alla Questura di Siracusa, al Comando Prov.le dei CC, al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Siracusa, al Comando di Polizia Municipale, al Comando Prov.le della Guardia di Finanza, all' Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, alla Provincia Regionale di Siracusa, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Siracusa, ed alla Capitaneria di Porto di Siracusa.

Floridia, 11/05/2020

M. T.

Il Responsabile dell' U.C.P.C.

Geom. Domenico Raparella



Il Commissario Straordinario

Dott. Giovanni Cocco